



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato MILANESIO Pietro (id FSI 109657)

Con segnalazione del 21 ottobre 2018 veniva riferito dall'Arbitro principale del torneo “Rapid FIDE Scacco al Marrone VIII Edizione” LEONI Alessandro (A.F.) quanto segue:

“Il sottoscritto, Alessandro Leoni, ha arbitrato il torneo a cadenza rapida in oggetto, che si è svolto su 9 turni (4 turni la mattina, dalle 10.30 alle 13.00 circa, e 5 nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30 circa) nella storica Sala d’Onore del Palazzo del Municipio di Cuneo durante la tradizionale Festa del Marrone. Il centro della città era molto affollato di cittadini cuneesi e turisti, italiani e stranieri. La stessa sala di gioco è stata oggetto di visita da parte di molti spettatori, solo in parte amici e parenti dei 33 giocatori, alcuni dei quali (per l’esattezza sei) con età minore di 14 anni. Al termine del 6° turno di gioco, nel pomeriggio attorno alle 15.40, ho udito improvvisate grida provenire dal tavolo n. 13, dove si giocava la partita tra Pietro Milanese, di anni 62, a cui questa segnalazione si riferisce, e Simone Giraffi di anni 12. Mentre mi stavo avvicinando, il giocatore Milanese con un rapido movimento delle braccia ha scaraventato i pezzi e l’orologio a terra, alzandosi e proseguendo la stessa opera su altri tavoli a lui vicini (potrei dire altri 4 o 5 tavoli), dove per fortuna le partite erano già finite. Non sono in grado di affermare se qualche pezzo degli scacchi o altro, tra ciò che il giocatore Milanese aveva proiettato attorno a sé, abbia colpito altri o lo stesso giovane Giraffi, ma l’ho visto correre verso suo padre, che a sua volta stava avvicinandosi per proteggere il figlio. Dopo tutto questo, il giocatore Giraffi ha comunque proseguito e finito il torneo senza apparente nocumento. Durante la su descritta azione, il giocatore Milanese ha proferito alcune bestemmie in mezzo ad altre imprecazioni inintelligibili, dalle quali escluderei in prima approssimazione un qualche riferimento ad altre persone. Rapidamente il giocatore Milanese usciva dalla sala, posta al primo piano del palazzo, e si avviava verso le scale di uscita, attorniato dal presidente del Circolo Cuneese, Enzo Medaglia, e da altre persone, di cui non ricordo il nome. Tutta la su descritta sequenza di azioni è durata un paio di minuti. Riguardo alle cause scatenanti della subitanea alterazione di carattere di Milanese potrei probabilmente citare la difficoltà personale di accettare l’esito negativo della sua partita. Ho espulso formalmente dal torneo il giocatore Milanese, senza potere comunicargli materialmente la decisione, in quanto egli è praticamente scappato via. Naturalmente, se avessi potuto, avrei atteso il momento più consono per comunicargli l’espulsione. A parte la componente emotiva di giocatori, spettatori e dirigenti organizzatori, dovuta al fatto di avere assistito ad una tale improvvisa ed inattesa azione, rivolta più che altro al torneo e verso il gioco degli scacchi, sia il 6° turno sia i turni successivi si sono conclusi correttamente e senza apparenti conseguenze, anzi semmai ho notato una maggiore tranquillità dei giocatori e attribuisco soggettivamente tale reazione “positiva” ad una sorta di inconscia volontà di “allontanamento” da quanto avevano visto, che valuto, certamente, come quanto di più distante dal senso del gioco degli scacchi e della competizione”.

Non perveniva nota alcuna da parte dell’incolpato.



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

L'art. 3 del Regolamento di giustizia e disciplina dispone che *“... i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”*.

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che: *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”*.

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che *“i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...”*.

L'articolo 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che: *“1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. 2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. 3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione”*.

L'articolo 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che: *“Il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi”*.

Nel caso di specie, la condotta del tesserato è certamente da considerarsi di particolare gravità non potendo trovare giustificazione alcuna il rovesciamento a terra dei pezzi di più scacchiere, la pronuncia di alcune bestemmie, il conseguente abbandono della sede di gioco.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 35 comma 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **sospensione per mesi 2** nei confronti del tesserato MILANESIO Pietro.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Così deciso in Milano, 6/11/2018

Il Giudice Sportivo Nazionale

Elia Mariano